

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

tra

**la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Como, con sede in Como, Via Volta n. 50, rappresentata dal Prefetto pro tempore**

ed

**il Dipartimento delle istituzioni del Cantone del Ticino, in Bellinzona (Confederazione Svizzera), rappresentata dal Direttore di Dipartimento**

di seguito denominate congiuntamente "Parti".

VISTA la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo conclusa il 2 maggio 1995 (di seguito: la Convenzione);

VISTE le seguenti disposizioni italiane:

- decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della Protezione Civile;
- D.M. 13 febbraio 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante "criteri di massima per i soccorsi sanitari nelle catastrofi";
- legge 23 marzo 1998, n.87 con la quale viene ratificata la suddetta Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana;
- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»;
- direttiva del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 maggio 2006, inerente le "indicazioni per il coordinamento operativo delle emergenze dovute ad incidenti";
- circolare del Ministero dell'Interno n° EME/0020575 del 22 aprile 2015, con cui il Dipartimento di Protezione Civile ha trasmesso gli "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" adottati in attuazione del D.P.C.M. del 3 dicembre 2008 e il "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico" adottato in attuazione del D.P.C.M. del 14 gennaio 2014;
- legge Regione Lombardia 29 dicembre 2021 n. 27 "disposizioni regionali in materia di protezione civile";



- nulla osta del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, prot.0015233 del 20.7.2022;
- nulla osta AREU, Regione Lombardia, class.2-5-02 fasc. 2022/13, prot. Prefettura Como n. 43632 del 27.6.2022.

**VISTE** le seguenti disposizioni normative svizzere:

- dispositivo dell'articolo 56 della Costituzione federale;
- legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS520.01);
- ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero, in particolare gli art. 2, 3 cpv. 2 e 3 e l'art. 9 (OACata; RS 974.03);
- legge cantonale del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione (LProtPop; RL500.100);
- regolamento del 18 ottobre 2017 sulla protezione della popolazione (RProtPop; RL 500.110);

**VISTA** la procedura per gli interventi di soccorso transfrontalieri, per situazioni di urgenza-emergenza sanitaria nel territorio della Regio Insubrica (Province di Como, Varese, Cantone Ticino), sottoscritta in data 30 luglio 2013 tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale della Polizia Criminale, il Centro di cooperazione di Polizia e Doganale (CCPD) di Chiasso (Svizzera), i servizi di ambulanza/regia (CH) e il servizio 118 - AREU della Lombardia;

**CONSIDERATO** che per eventi emergenziali di protezione civile che possano interessare il territorio a confine tra la Provincia di Como e il Canton Ticino, il reciproco concorso tra le squadre d'intervento italiane e svizzere può rappresentare un utile supporto alla gestione dell'emergenza;

**CONSIDERATO** che l'articolo 13 della citata Convenzione stabilisce che le autorità territoriali di confine italiane e svizzere possono concludere intese concernenti l'esecuzione di operazioni di soccorso;

**CONSIDERATO** che le Parti condividono l'obiettivo di formalizzare un protocollo operativo in materia di protezione civile, nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea;

**CONSIDERATO** che la disciplina italiana di protezione civile sopra richiamata attribuisce al Prefetto la competenza di assicurare sul territorio provinciale la direzione unitaria dei servizi di emergenza, in coordinamento con il Presidente della Regione e raccordando le proprie iniziative con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati;

**RITENUTO** necessario definire una metodologia condivisa per lo scambio delle informazioni di protezione civile e per la mutua richiesta di soccorso;

**CONVENUTI** i contenuti con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Regione Lombardia e con il Ministero dell'Interno, per quanto concerne la parte italiana, e informate le competenti Autorità federali, per quanto concerne la parte svizzera;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

**Art. 2**

Con il presente Protocollo d'intesa le Parti adottano le allegate Procedure operative finalizzate a garantire le attività di gestione di emergenze di protezione civile causate da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo di carattere transfrontaliero che, in considerazione della gravità e della dislocazione geografica, richiedono l'intervento congiunto delle risorse eventualmente disponibili già presenti nel Canton Ticino e nella provincia di Como, per garantire le necessarie attività di soccorso alle popolazioni coinvolte.

**Art. 3**

Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente Protocollo d'intesa saranno risolte tramite trattative amichevoli tra le Parti, in conformità alle rispettive vigenti normative.


**Art. 4**

Il presente Protocollo d'intesa, redatto in due originali, acquista efficacia dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti per un periodo di tre anni ed è tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non sia disdetto dando preavviso scritto motivato di almeno tre mesi.

---

Chiasso, Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale, 6 settembre 2022

**Per la Prefettura – U.T.G. di Como  
Il Prefetto**



---

**Per il Dipartimento delle Istituzioni  
del Cantone Ticino  
Il Direttore del Dipartimento**



---

## **PROCEDURE OPERATIVE TRA PREFETTURA DI COMO E CANTON TICINO**

**Procedure operative per l'assistenza reciproca in zona transfrontaliera in caso di emergenze di protezione civile nei territori della provincia di Como e del Canton Ticino, ai sensi della Convenzione conclusa tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera il 2 maggio 1995.**



**Art. 1**  
**(Oggetto)**

1. Le presenti Procedure operative tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Como (in breve: Prefettura di Como) ed il Canton Ticino sono concluse ai sensi della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, stipulata in data 2 maggio 1995.
2. Le Parti contraenti, nel quadro delle presenti Procedure e nel rispetto della sovranità nazionale dei due Stati nonché delle competenze amministrative territoriali, si impegnano a collaborare per garantire il soccorso transfrontaliero alle popolazioni, in caso di emergenze di protezione civile, attraverso interventi congiunti di emergenza, ai sensi degli articoli 1 e 3 del citato Accordo.
3. Tali Procedure valgono per eventi emergenziali che interessino i territori di confine tra la Provincia di Como ed il Canton Ticino, di rilevanza tale da richiedere l'attivazione di risorse presenti ed operanti a livello locale.

**Art. 2**  
**(Obiettivi)**

1. L'ambito di intervento delle presenti Procedure operative riguarda le attività di gestione di emergenze di protezione civile causate da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo di carattere transfrontaliero che, in considerazione della gravità e della dislocazione geografica, richiedano l'intervento congiunto delle risorse presenti nel Canton Ticino e nella provincia di Como, per garantire la tempestiva assistenza alle popolazioni coinvolte.
2. Le presenti Procedure individuano le modalità operative condivise per le seguenti attività di protezione civile:
  - a. flusso delle informazioni, relative ad eventi emergenziali in atto, finalizzate a garantire una continua comunicazione sulla evoluzione dell'evento nonché a consentire il tempestivo inoltro della eventuale richiesta di soccorso transfrontaliera;
  - b. assistenza reciproca in caso di emergenze con intervento di soccorso di una delle Parti a supporto delle attività operative sul territorio dell'altra Parte nei limiti delle risorse eventualmente disponibili a tale fine già presenti nel Cantone Ticino e nella provincia di Como.

**Art. 3**  
**(Settori d'intervento)**

1. Gli eventi emergenziali di interesse delle presenti Procedure operative sono quelli definiti dall'articolo 5 della Convenzione, nonché ogni altro evento di protezione civile non fronteggiabile con le sole risorse a disposizione del Canton Ticino ovvero della provincia di Como nei rispettivi territori di competenza amministrativa.

2. In considerazione della presenza, sul territorio di confine, di gallerie ferroviarie che collegano i due Stati, le presenti Procedure operative possono essere attivate anche in caso di evento incidentale in galleria.
3. Per quanto attiene il soccorso sanitario, si fa riferimento alla procedura per la gestione degli interventi di soccorso transfrontalieri, per situazioni di urgenza-emergenza sanitaria nel territorio della Regio-Insubrica del 30 luglio 2013.
4. I documenti di pianificazione dell'emergenza di competenza delle strutture a vario titolo interessate nelle attività di protezione civile delle due Parti devono essere aggiornati secondo i contenuti dalle presenti Procedure.

**Art. 4**  
**(Strutture territoriali di riferimento)**

1. In territorio italiano la struttura di protezione civile competente al fine dell'applicazione dell'articolo 2 è la seguente:

**a. Prefettura-UTG di Como**

- telefono: +39 031 3171 (Centralino h.24)
- e-mail: specialiosservatori.pref\_como@interno.it
- PEC: emergenzaprotciv.prefco@pec.interno.it
- Eventualmente, se attivato, per il tramite del Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS).

ovvero, quale struttura di backup, la seguente:

**b. Sala Operativa Regionale (SOR) della Regione Lombardia**

- telefono: +39 02 67657100 / +39 800 061160
- telefax: +39 02 69901091
- e-mail: salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it
- PEC: protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

2. In territorio svizzero la struttura di contatto competente al fine dell'applicazione dell'articolo 2 è la seguente:

**a. Centrale Operativa (CO) della Polizia Cantonale del Canton Ticino**

- telefono: +41 91 8142036
- telefax: +41 91 8149569
- e-mail: polizia@polca.ti.ch

ovvero, quale struttura di backup, la seguente:

**b. Centro di Cooperazione di Polizia e doganale (CCPD)**

- telefono: +41 58 4825200
- telefax: +41 58 4825253
- e-mail: operativo@ccpd-chiasso.ch



**Art. 5**  
**(Modalità di richiesta)**

1. Per le finalità delle presenti Procedure operative, la Parte che richiede l'intervento è detto *richiedente*, la Parte che mette a disposizione le risorse è detta *offerente*.
2. Qualora si verifichi un evento emergenziale nel territorio del Canton Ticino e/o della Provincia di Como che potrebbe avere ripercussioni nei territori tra loro confinanti, la Parte interessata provvederà a dare tempestiva informazione sull'evento in atto attraverso le strutture di coordinamento individuate al precedente articolo 4. Le informazioni dovranno riguardare ogni utile elemento che consenta di valutare l'evoluzione dell'evento anche per permettere una preventiva individuazione delle risorse eventualmente attivabili.
3. Nel caso in cui, per il particolare evento, emerga la necessità di intervento di risorse umane e strumentali, il *richiedente* avanza richiesta di supporto mediante la modulistica riportata in **Allegato A**, continuando a mantenere un costante flusso delle informazioni con l'altra Parte.
4. Qualora vi siano disponibilità di risorse per l'intervento di soccorso richiesto, già presenti sul territorio della Parte destinataria della richiesta, l'*offerente* comunica al *richiedente* la propria disponibilità, indicando anche i riferimenti, la tempistica di attivazione e il tempo stimato di intervento sul territorio interessato dall'evento, nonché una lista completa degli equipaggiamenti e dei mezzi di soccorso.
5. Il *richiedente* fornisce all'*offerente* le necessarie indicazioni logistiche per l'intervento sul proprio territorio provvedendo alla individuazione delle priorità d'intervento.
6. Tutte le informazioni relative alla richiesta di intervento sia da parte dell'*offerente* che del *richiedente* devono essere inoltrate, contemporaneamente all'informazione delle strutture territoriali di riferimento, al Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale (CCPD) con sede a Chiasso, al fine di agevolare il passaggio del confine ai mezzi di soccorso, così come stabilito all'articolo 8.
7. La richiesta d'intervento non è vincolante ed è subordinata alla disponibilità di risorse umane e strumentali già presenti sul territorio di competenza nonché alla tempistica d'attivazione e d'intervento in funzione dell'evoluzione dell'evento in atto.

**Art. 6**  
**(Modello d'intervento per soccorso in territorio svizzero)**


1. Sulla base della situazione in atto, qualora l'evento emergenziale sia localizzato in prossimità del territorio di confine con la provincia di Como, la struttura territoriale di riferimento del Canton Ticino (*richiedente*), di cui all'articolo 4, comma 2, avanza formale richiesta alla Prefettura - UTG di Como (*offerente*) secondo le modalità stabilite dall'articolo 5.

2. Il *richiedente*, secondo procedure interne al Canton Ticino, in assenza di organi di condotta attivi, formula la propria richiesta per il tramite della Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP), tramite una delle strutture individuate all'articolo 4, comma 2. In presenza di organi di condotta attivi, la richiesta è formulata dal capo impiego, per il tramite del collaboratore SMPP attivo nell'organo, il quale funge da ufficiale di collegamento con le preposte autorità italiane.
3. Con Organi di condotta si intendono le strutture previste dalla legislazione del Cantone Ticino e più precisamente dalla legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007 (LProtPop; RL: 500.100) e dal relativo regolamento.
4. La richiesta sarà inviata utilizzando il modello allegato alle presenti "procedure operative" (All.1) e dovrà essere necessariamente anticipata da contatto telefonico con il Dirigente reperibile della Prefettura di Como contattato tramite il centralino telefonico della Prefettura il cui recapito è indicato nel precedente art.4..
5. L'*offerente* valuta l'eventuale disponibilità delle risorse umane e strumentali presenti sul territorio della provincia di Como. Sulla base della situazione in atto, qualora queste risorse siano disponibili per l'intervento in territorio svizzero, l'*offerente*, in stretto raccordo con la Sala Operativa Regionale (S.O.R.) della Regione Lombardia per quanto di competenza, comunica al *richiedente* la propria disponibilità. Nel caso in cui questa venga accettata, l'*offerente* provvederà all'attivazione delle squadre d'intervento da inviare sul territorio del Canton Ticino.  
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como, ad avvenuta attivazione, comunicherà al Centro Operativo Nazionale le situazioni di intervento in cui il personale del C.N.V.V.F. sarà impiegato ad operare oltre confine, indicando i nominativi del personale inviato e gli automezzi (tipologia e targa) utilizzati. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata per gli interventi in cui il personale del Canton Ticino sarà impegnato a supporto dell'attività del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como.
6. La Prefettura - UTG di Como (anche per il tramite del C.C.S. laddove attivato) e la S.O.R. manterranno tra loro un costante flusso delle informazioni al fine del coordinamento degli interventi e forniranno informazioni alla Sala Situazione Italia (S.S.I.) del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulle attività poste in essere e sull'evoluzione del fenomeno in territorio svizzero.

#### **Art. 7**

##### **(Modello d'intervento per soccorso in territorio italiano)**

1. Sulla base della situazione in atto, qualora l'evento emergenziale sia localizzato in prossimità del territorio di confine del Canton Ticino, la struttura territoriale di riferimento della provincia di Como (*richiedente*), di





cui all'articolo 4, comma 1, avanza formale richiesta al Canton Ticino (*offerente*) secondo le modalità stabilite dall'articolo 5.

La S.O.R. e la Prefettura - UTG di Como (anche per il tramite del C.C.S. laddove attivato) mantengono un costante flusso delle informazioni al fine del coordinamento degli interventi e danno costante informazione alla S.S.I. del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'*offerente*, secondo procedure interne al Canton Ticino, per il tramite della CO, Centrale Operativa della Polizia cantonale, secondo procedure interne, contatta nel minor tempo possibile l'operatore SMPP di picchetto. Quest'ultimo decide, dopo una valutazione della situazione in atto, se può formulare autonomamente un'intesa preliminare ai sensi dell'art. 4 della convenzione o meno. In caso negativo propone l'attivazione dell'adeguato organo di condotta.

### **Art. 8** **(Passaggio del confine)**

1. Al fine di assicurare l'efficienza e la necessaria rapidità degli interventi di protezione civile richiesti, in emergenza le Parti si prestano mutua assistenza al fine di facilitare e di accelerare il passaggio alla frontiera delle risorse umane e strumentali indispensabili per le attività di soccorso e di assistenza alla popolazione limitando al minimo indispensabile le formalità di passaggio alla frontiera, in modo da non compromettere l'urgenza e la tempestività dell'intervento ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della citata Convenzione.
2. A tal fine, il Paese interessato dall'emergenza, comunica tempestivamente anche al Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale (CCPD) di Chiasso la situazione in atto fornendo costanti aggiornamenti in ordine alla eventuale richiesta di supporto inoltrata dalle Parti anche al fine di facilitare l'espletamento delle pratiche doganali per il passaggio delle risorse umane e strumentali necessarie alla gestione dell'emergenza.
3. Resta fermo che gli equipaggiamenti, i mezzi di soccorso e il materiale di funzionamento e per l'assistenza sono esonerati da tutti i diritti doganali e sono sottoposti al regime di importazione temporanea.
4. Per quanto attiene il soccorso sanitario, il passaggio di confine è regolato dalla citata procedura del 30 luglio 2013.

### **Art. 9** **(Esercitazioni)**

1. Al fine di permettere una maggior conoscenza ed integrazione tra le strutture della Provincia di Como e del Canton Ticino in materia di protezione civile, possono essere effettuate periodiche esercitazioni congiunte, anche per posti di comando, per la verifica delle presenti Procedure operative.



**Art. 10**  
**(Aspetti finanziari)**

1. In relazione agli eventuali oneri relativi alle operazioni di supporto per le attività di gestione dell'emergenza, nell'ambito delle risorse disponibili, si applicano i criteri di riparto dei costi indicati all' articolo 11 della Convenzione conclusa il 2 maggio 1995, ovvero che le spese delle operazioni di soccorso sono assunte dalla Parte *offerente*, mentre la Parte *richiedente* si fa carico dell'alloggio e del vitto delle squadre intervenute per tutta la durata dell'attività di soccorso.

**Art. 11**  
**(Revisione delle procedure)**

1. Per garantire l'applicabilità delle presenti Procedure senza soluzione di continuità, le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche che dovessero intervenire per quanto riguarda le strutture di riferimento riportate nell'articolo 4.
2. Qualora si ravvisasse la necessità di modifiche sostanziali dell'impostazione delle presenti Procedure operative per sopraggiunte modifiche delle strutture di una delle due Parti, sarà necessario un nuovo atto che vada a sostituire il presente.



### RICHIESTA D'INTERVENTO TRANSFRONTALIERO

Richiesta/Informazione	
Numero d'identificazione/protocollo	
Data, ora	

<b>Situazione in atto</b>	(Descrivere lo scenario in atto)	
<b>Mezzi e uomini impiegati</b>	<b>Al momento della richiesta i mezzi propri</b>	sono esauriti
		non sono esauriti
<b>Possibile evoluzione della situazione</b>	(Descrivere l'evoluzione evidenziando le eventuali criticità anche sul territorio di confine)	
<b>Mezzi e uomini richiesti</b>	(Descrivere le risorse che vengono richieste e il periodo presunto d'impiego)	
<b>Punto di contatto</b>		
<b>Indirizzo</b>		
<b>Telefono / e-mail</b>		

Il richiedente	
Qualifica	Firma

